



SEGRETERIA REGIONALE DELLA LOMBARDIA
VIA CAMPORGNAGO, 40 - 20141 MILANO
C/O CASA DI RECLUSIONE "OPERA" MILANO
MAIL - SAPPELOMBARDIAI@GMAIL.COM

Prot. 72/S.R./CAR 2024

MILANO 27/10/2024

Provveditorato dell'Amministrazione Penitenziaria
LOMBARDIA - MILANO
Ufficio dell'Organizzazioni e delle relazioni

E, p.c.

Alla direzione della II Casa di Reclusione di Milano
Milano

Segreteria Generale S.A.P.Pe.
ROMA

OGGETTO: Ricorso ai sensi dell'art. 3 comma 15 dell' A.Q.N.

L'Organizzazione Sindacale S.A.P.Pe.

PREMETTE

Al fine di garantire l'applicazione degli accordi decentrati regolarmente stipulati, è istituita, presso ogni Provveditorato Regionale dell'Amministrazione penitenziaria e presso ogni Centro della Giustizia Minorile, una Commissione arbitrale [...] (art. 3 comma 14 A.N.Q.);

La Commissione arbitrale regionale esercita anche funzioni di garanzia in ordine alla corrispondenza degli accordi decentrati periferici al Protocollo d'intesa regionale ed ai principi e criteri determinati nell'A.N.Q. (art. 3 co. 15 A.N.Q.);

La Commissione arbitrale ha altresì competenza per la soluzione dei conflitti instauratisi in sede di applicazione degli accordi sottoscritti ;

Nella fattispecie ricorrono le condizioni per l'immediata proposizione della richiesta ex art. 3 comma 15 dell' A.N.Q.;

DICHIARA

Alla Direzione della II^a Casa di Reclusione Milano - "Bollate" che intende proporre, come in effetti propone con il presente atto, procedimento per la risoluzione della



controversia ai sensi e per gli effetti della normativa vigente e che alla costituenda commissione paritetica intende sottoporre, come in effetti sottopone, i seguenti

QUESITI

Ritenuto in fatto che:

solamente a seguito di lamentele, questa sigla sindacale S.A.P.Pe è venuta a conoscenza che da alcuni mesi, la Direzione della 2^a Casa di Reclusione di Milano Bollate ha impiegato un Sovrintendente Capo, formalmente preposto all'Area Esterna, presso l'Officina Regionale di Bollate. Tale disposizione risulta essere stata attuata senza previa comunicazione alle Organizzazioni Sindacali, come previsto dagli accordi.

È doveroso segnalare che tale mancanza di comunicazione non rappresenta un episodio isolato, ma si inserisce in un quadro più ampio di cronica inosservanza dell'Organizzazione del lavoro da parte della Direzione della II Casa di Reclusione di Milano. Nello specifico, in questo caso, la disposizione relativa all'impiego del Sovrintendente Capo, è stata impartita sembrerebbe in forma verbale, vista l'assenza della trasmissione di una disposizione .

Considerata l'importanza del rispetto delle procedure e della trasparenza nella gestione del personale, riteniamo necessario sottolineare che l'assenza di informazione preventiva nei confronti delle OO.SS. compromette gravemente le relazioni sindacali e la corretta gestione del lavoro all'interno dell'Istituto.

Ritenuto in diritto che:

- Vi è stata violazione dell'Art 5 comma 1 dell'A.Q.N.

Tutto quanto precede ritenuto, salvo impregiudicato e riservato ogni diritto e deduzione in relazione a quanto verrà prospettato nella delibera della commissione paritetica;

CHIEDE



Che la costituenda commissione paritetica decida secondo diritto, predisponendo parere vincolante, nella fattispecie accogliendo le seguenti

Conclusioni:

1. accertare le violazioni dell'Art 5 comma 1 dell'A.Q.N., deliberare invitando la Direzione della II^a Casa di Reclusione Milano - "Bollate" a rispettare le norme pattizie e le prerogative delle Organizzazioni sindacali;

Ai fini istruttori, si producono i seguenti documenti:

- A.Q.N..

In attesa di conoscere la data di convocazione della conciliazione ex art 3 comma 20 A.Q.N. e art 3 comma 3 del regolamento sul funzionamento della C.A.R., porgo distinti saluti.

Il Segretario Regionale Sappe Lombardia

